

Rischio infortuni: parte il check-up in azienda

I nuovi adempimenti a carico degli imprenditori agricoli che assumono manodopera. Entro il 31 dicembre va aggiornato il documento di valutazione. Quando è possibile l'autocertificazione.

A cura di
CORRADO FUSAI

Con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato varato il nuovo Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che è entrato in vigore lo scorso 15 maggio. Trattandosi di un Testo Unico, il decreto ha accorpato e razionalizzato le varie leggi in materia,

quasi tutte ora abrogate (compreso il decreto legislativo n. 626 del 1994), non mancando poi di inserire alcune novità, tra cui l'inasprimento delle sanzioni per gli inadempimenti più gravi.

Per quanto riguarda le procedure, l'impianto normativo che era stato introdotto con il vecchio decreto 626 è rimasto in sostanza inalterato. I principali adempimenti previsti a carico del datore di lavoro agricolo sono quindi gli stessi: provvedere alla valutazione dei rischi aziendali ed al relativo programma per la loro eliminazione o attenuazione; predisporre il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, compreso la designazione di un responsabile; nominare gli addetti alle emergenze, evacuazione e pronto soccorso; provvedere alla sorveglianza sa-

nitaria attraverso la figura del medico competente; assicurare ai lavoratori adeguate informazioni e un'apposita formazione sui rischi presenti in azienda; provvedere a che i macchinari e le attrezzature corrispondano alle norme di sicurezza e che i lavoratori utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuali.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi, in base alle nuove norme contenute nel Testo Unico, entro il prossimo 31 dicembre dovrà essere aggiornato (il termine è frutto di una proroga, poiché la scadenza originaria era fissata al 29 luglio scorso), tenendo conto di alcuni ulteriori elementi che prima non erano considerati.

È l'art. 28 del Testo Unico ad indicare l'oggetto della valutazione dei rischi: anche con riferimento alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre considerare tutti i rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress derivante dall'attività lavorativa (secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004), i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Il documento di valutazione dei

rischi deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei diversi ruoli nell'ambito dell'organizzazione aziendale che devono provvedere a questo compito, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Infine, il documento deve altresì



Foto Dell'Aquila

rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei vari rischi specifici espressamente individuati nel Testo Unico e presenti in azienda (rischio da agenti fisici, da rumore, da vibrazione; rischi chimici; rischi biologici; rischi correlati agli incendi, alla movimentazione manuale dei carichi; ecc.).

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 5, del Testo Unico, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno predisposte da un apposito decreto interministeriale, non ancora emanato quando "Agricoltura" va in stampa. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di prossima emanazione e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Anche nel caso di valutazione autocertificata, occorre comunque attestare entro il prossimo mese di dicembre che la valutazione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Testo Unico. Il datore di lavoro, per sapere se può autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, oppure se deve invece redigere un vero e proprio documento scritto, deve quindi computare il numero dei lavoratori occupati secondo le indicazioni contenute nell'art. 4 del Testo Unico.

COMPUTO DEI LAVORATORI

Per fare questo calcolo, in base al citato art. 4, il datore di lavoro non deve tener conto delle seguenti tipologie di lavoratori che prestano la propria opera in azienda:

- ✓ i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile;
- ✓ i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- ✓ i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- ✓ i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- ✓ i parenti e affini entro il terzo grado che prestano la propria attività occasionale o ricorrente di breve periodo nelle aziende agricole a titolo gratuito di mutuo aiuto, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Quanto invece ai lavoratori che devono essere compresi nel computo, l'art. 4 dispone che:

- ✓ i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro (articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo n. 276 del 2003), nonché i lavoratori assunti a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61), si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di un semestre;

- ✓ nell'ambito delle attività stagionali definite dal Dpr n. 1525 del 1963, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato;
- ✓ il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria (numero delle giornate diviso 312).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il vecchio decreto 626 aveva stabilito che il datore di lavoro di aziende agricole e zootecniche poteva assumere direttamente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) se occupava non più di 10 dipendenti a tempo indeterminato. Il nuovo Testo Unico conferma questa possibilità, ma facendo riferimento al numero 10 senza ulteriori specificazioni. Ne consegue che il numero di lavoratori deve essere determinato secondo le disposizioni dell'art. 4 sopra illustrate. ■

GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE NON HANNO DIPENDENTI

Per particolari categorie di lavoratori, il nuovo Testo Unico prevede un'applicazione limitata delle norme di sicurezza: si tratta dei piccoli imprenditori (che in agricoltura sono i coltivatori diretti), i collaboratori familiari, nonché i soci delle società semplici agricole. Gli obblighi previsti per questi lavoratori sono limitati a:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo

III (cioè a norma rispetto ai requisiti di sicurezza);

- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, in caso di prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. ■